VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO DI OFFICINE SOCIALI APS

IL 16 maggio 2018 , alle ore 18.00 (diciotto) presso la sede operativa dell'Associazione Officine Sociali aps, in Ariano nel Polesine, Via Fonsatti,26 è stata convocata l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Statuto : modifiche richieste dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali con protocollo n. 193883 del 17.02.2017 e adeguamento statuto al D.Lgs 117/2017

Assume la presidenza la signora Mantovani Marinella, quale Presidente dell'Associazione Officine Sociali che chiama a svolgere la mansione di Segretario la socia Zanellato Barbara e constata:

- che la presente riunione è stata convocata con le modalità previste dal vigente statuto e nei termini prescritti;

- che sono presenti tutti i soci, nel numero di 22, e la riunione è validamente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai soci che Officine Sociali era stata iscritta all'albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. PS RO/0076 con alcune precrizioni da effettuare entro un anno e con scadenza 17.05.2018. Durante l'anno 2017 è stato approvato il Decreto Legislativo 117/2017 , la così detta riforma del Terzo Settore, che prevede un adeguamento generale degli statuti di tutte le associazioni. Si sono attese indicazioni il più precise possibili dalla Regione Veneto, circa il modello di statuto da adottare e si è proceduto alla stesura dello statuto seguendo quanto richiesto. Il Presidente continua ricordando di aver già preso contatto con la Regione Veneto la quale, in via breve, ha dato il proprio parere favorevole alla proposta di Statuto che viene adesso posta in visione, discussione e approvazione dell'Assemblea.

Dopo una attenta lettura, e dopo aver dato alcune spiegazioni, l'assemblea all'unanimità, senza alcun voto contrario, nè astenuto

D E L I B E R A

di approvare la proposta del presidente del nuovo Statuto dell'Associazione Officine Sociali allegato al presente verbale e si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso la locale Agenzia delle Entrate usufruendo dell'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 82 comma 3.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene chiusa alle ore 19.30 (diciannove e trenta).

Il segretario

Zanellato Barbara

Il Presidente

Mantovani Marinella

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI ROVIGO
Registrato il 25 MAG. 2018
al N. 1003 Serie 3

ESENTE

L'ADDETTO (*)
Roberta Guido

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Giuseppe Carnarella

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'Ente del Terzo Settore denominato **"OFFICINE SOCIALI A.P.S."**, costituito il 26 GENNAIO 2016 codice fiscale 90018030297, disciplinato dal Codice Civile, dal D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa in materia-assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Piemonte, 13 nel comune di Ariano nel Polesine (RO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale "OFFICINE SOCIALI A.P.S." è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche

dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione persegue esclusivamente finalità di "progresso sociale" e lo intende raggiungere spaziando in vari ambiti con l'attività della formazione, dei servizi, dell' assistenza alle persone in difficoltà, della cultura, delle attività ludiche e ricreative.

Ha lo scopo di contribuire a promuovere politiche sociali, che si basino sui principi della solidarietà, della partecipazione attiva, della prevenzione della salute della promozione dell'autonomia delle persone che esprimono bisogni e situazioni di svantaggio, disagio e non autosufficienza, della preminenza della salvaguardia della domiciliarità.

Si propone di promuovere la tutela dell'ambiente anche come luogo di benessere e arricchimento della persona, nonchè la salvaguardia, la conservazione, la valorizzazione, la fruizione, la conoscenza e la riscoperta del patrimonio naturale, storico, culturale, ed enogastronomico del territorio Polesano in genere.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- percorso specifico e innovativo di sostegno alle famiglie Alzheimer, a tutte le famiglie e/o persone colpite da decadimento cognitivo, e/o malattie neuro-degenerative che comportino "disordini del movimento".
- attenzione privilegiata alla domiciliarità, all'insieme di servizi e interventi "a casa" per le persone non autosufficienti.
- Attività per favorire "reti" comunitarie, tra le Istituzioni e con le Associazioni, e reti relazionali a sostegno dell'invecchiamento attivo con la promozione anche di gruppi intergenerazionali.
- Attività a sostegno delle persone in difficoltà per promuovere la loro autonomia
- Instaurare forme di collaborazione con altre Associazioni o altri organismi, con persone operatori, ricercatori ed esperti di politiche sociali, che possano essere utili per il conseguimento delle proprie finalità;
- Stipulare opportuni rapporti convenzionali anche con Enti Pubblici/Privati per lo svolgimento delle attività;

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6
(Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile .

ART. 7
(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività, preventivamente concordata, in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8
(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9
(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio escluso potrà in ogni caso ricorrere all'Assemblea e al giudice ordinario.

ART. 10
(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale come da art 30 D. lgs 117/2017)
- Organo di revisione (eventuale come da art.31 D .lgs 117/2017))

ART. 11
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 7 componenti, in ogni caso in numero dispari, eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI NOVIGO

Registrato il _____

_____ al N. _____ Serie _____

ESENTE

ALLEGATO all'atto regito il 25 MAG. 2018

al N. 1003 SERIE 3 Vol. /

L'ADDETTO *

Roberta Barbieri

(*) Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993